



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

**Decreto del Segretario Generale n. 129 del 3/3/2023**

**Oggetto: Richiesta parere per il "Progetto per la costruzione di una cappella di famiglia sul lotto 79 del vecchio cimitero di Oppido Lucano (PZ) - PRATICA SUDE N° DNSMHL66H17G942I-30042020-1035", ai sensi dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di bacino Basilicata;**

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

**Visti** in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

**Visto** il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, con il quale la Dr.ssa Vera Corbelli, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, è stata confermata nell'incarico;

**Visto** il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

**Visto** altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art.



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

**Considerato che** l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

**Visto** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (AdB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

**Visto** l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *"Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze"*;

**Visti** i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2019 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

**Vista** la nota del SUDE del comune di Oppido Lucano (Pz) per conto del sig. Di Nisi Michele, acquisita agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo n. 23940/2020 del 09/12/2020 e successive integrazioni documentali, con le quali veniva chiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art. 18 delle vigenti Norme di Attuazione per il *"Progetto per la costruzione di una cappella di famiglia sul lotto 79 del vecchio cimitero di Oppido Lucano (PZ) - PRATICA SUDE N° DNSMHL66H17G942I-30042020-1035"*;

**Visto** il verbale n. 1689 redatto in data 28 febbraio 2023 dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 18 delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con prescrizioni per il *"Progetto per la costruzione di una cappella di famiglia sul lotto 79 del vecchio cimitero di Oppido Lucano (PZ) - PRATICA SUDE N° DNSMHL66H17G942I-30042020-1035"*;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

**Vista** la L. 221 del 7 agosto 1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Atteso** che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;

**Tenuto conto** che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere il parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

**Considerato** che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali e interregionali, comprese nel Distretto Idrografico



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

### DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art.1**-Si esprime, ai sensi dell'articolo 18 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità in merito al "Progetto per la costruzione di una cappella di famiglia sul lotto 79 del vecchio cimitero di Oppido Lucano (PZ) - PRATICA SUDE N° DNSMHL66HI7G942I-30042020-1035", prescrivendo che:

- prima dell'inizio dei lavori, sia confermata la stabilità in dettaglio dell'area di interesse progettuale, già emersa nelle verifiche a scala di pendio e sia verificata la funzionalità delle opere di contenimento e di tutte le opere di salvaguardia esistenti;
- durante le fasi operative di cantiere si provveda, con opportuni accorgimenti progettuali, a non generare condizioni di instabilità nelle aree limitrofe l'area di progetto, garantendo il mantenimento delle condizioni di stabilità dei luoghi ante-operam. In tale contesto, si dovrà garantire anche la corretta regimazione delle acque meteoriche e il loro convogliamento in idoneo recapito, nonché porre in atto ogni altro accorgimento (eventualmente anche mediante monitoraggi) utile alla tutela della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto.

**Art.2** – Il presente decreto è notificato al sig. Di Nisi Michele tramite il SUDE del comune di Oppido Lucano (Pz) e alla regione Basilicata;

**Art.3** - Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali ([www.distrettoappenninomeridionale.it](http://www.distrettoappenninomeridionale.it); [www.adb.basilicata.it](http://www.adb.basilicata.it)) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

*Vera Corbelli*



**ISTRUTTORIA PARERE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA**  
**Art. 18 delle NdA del PAI vigente**

**SCHEMA RIASSUNTIVA DELL'ISTANZA**

Istanza n.

Oggetto: Richiesta parere ai sensi dell'art. 18."/>

Richiedente:

Comune:

Protocollo N.:  Data:

**Elenco elaborati trasmessi:**

- 1) Stralcio planimetrico;
- 2) Planimetria generale con ubicazione del lotto;
- 3) Piante di progetto;
- 4) Prospetti di progetto;
- 5) Sezioni di progetto;
- 6) Relazione tecnica;
- 7) Documentazione fotografica;
- 8) Calcolo volumi.

Appurata l'assenza di uno studio geologico ai sensi delle schede tecniche C, D ed eventualmente E, è stata chiesta la trasmissione dello stesso con nota prot. n. 24926/2020 del 17/12/2020. Con nota acquisita al n. 17584/2022 del 24/06/2022 è stata trasmessa:

- 9) Relazione geologica (ottobre 2019)

**Descrizione sommaria dell'intervento:**

Il progetto prevede la realizzazione di una cappella sul lotto 79 nel vecchio cimitero di Oppido Lucano. Lo stesso ricade in area R2 del PAI. La cappella sarà su due livelli (uno seminterrato e uno fuori terra) e compresa tra due cappelle già esistenti. L'area R2 è stata riclassificata da originario rischio R4 in seguito a lavori di consolidamento eseguiti dal comune nel 2004.



Ubicazione area di interesse

# ISTRUTTORIA PARERE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA

## Art. 18 delle Nda del PAI vigente

Da una verifica effettuata non risultano interferenze dell'opera in oggetto con le aree individuate dal vigente il PAI alluvioni, col Piano di Gestione del Rischio di Alluvione – PGRA<sup>1</sup> del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (Direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 49/2010, D.L.vo 219/2010), e neppure con le aree a **potenziale** rischio di alluvione (APFSR) di cui alla *“Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni II° Ciclo 2016-2021”*.

<sup>1</sup>*Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA* – è stato redatto dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in applicazione della Direttiva Quadro 2007/60/CE, approvato con D.P.C.M il 27 Ottobre 2016 – G.U. n. 28 del 3 Febbraio 2017 – con aggiornamento delle *“Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni”* nel Dicembre 2019 su cui sono vigono le *cd* Misure di Salvaguardia del 14 ottobre c.a., pubblicate sul sito istituzionale al link: <http://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/varianti-di-aggiornamento-mappe-pai-alle-mappe-pgra-menu/misure-di-salvaguardia-menu>, pubblicate su GU n° 270 del 29 Ottobre 2020.

Nomina della Commissione come da Decreto Segretario Generale.  
Componenti:

Dr. Geol. Enzo D'Andrea: Presidente  
Dr. Ing. Francesco Bruno: Componente  
Dr. Domenico Marchese: Istruttore tecnico - Componente\*  
\*sostituisce dr. Fuschini

Decreto N.:

355

Data:

04/06/2019

Verifica rispondenza degli elaborati con le specifiche tecniche riportate nella norma di attuazione:

### Osservazioni

Inquadramento generale dell'area:	<p>Le informazioni fornite sono, a carattere generale, sufficienti. I terreni affioranti nell'area d'interesse, ascrivibili alla formazione dei Conglomerati e Sabbie di Oppido Lucano, sono costituiti da depositi torbiditici arenaceo-pelitici. Le arenarie grigie, giallastre per alterazione, sono gradate e contengono clasti siltosi e micacei.</p> <p>Al di sopra di questi terreni affiorano i depositi colluviali e/o di frana. <u>Sono menzionati gli interventi di consolidamento ma non sono stati riportati su carta.</u></p>
Caratterizzazione del sottosuolo:	<p>Nella relazione geologica si menziona il livello di falda misurato nel sondaggio S2 (circa 9.5 m dal piano campagna) per cui il redattore dello studio esclude la possibilità di falde superficiali che possano interagire con i piani fondali, salvo poi aprire a possibili <u>“...falde idriche superficiali sospese e temporanee impostate nei livelli alterati, dovute al diverso grado di permeabilità dei materiali...”</u> soprattutto <u>“...nei periodi di intense precipitazioni meteoriche...”</u>. <u>A dire il vero, nel sondaggio S1 si legge un livello di falda intorno ai 2.4 m dal piano campagna. Prescrivere drenaggi per evitare comunque interazioni tra acque nel terreno e le opere in progetto, cosa che comunque prescrive anche nella relazione geologica il redattore dello studio.</u></p> <p>In merito alle indagini consultate per rappresentare il modello geologico del sottosuolo, si cita il testo in relazione:</p> <p><b>“Sondaggio S1 (anno 2004) - fino alla profondità di 11.00 m. dal p.c. terreni di riporto e detriti sabbiosi e argillosi, scarsamente addensati e poco consistenti. Da 11.00 m e fino a fondo foro (25.00), si sono rinvenuti livelli di arenarie a luoghi stratificati, alternati a livelli argillosi e sabbiosi.</b></p> <p><b>Sondaggio S2 (anno 2004) - fino alla profondità di 9.00 m. terreni di riporto e detriti sabbiosi e argillosi, scarsamente addensati e poco consistenti. Da 9.00 m a 15.00, si sono rinvenuti livelli di arenarie a luoghi stratificati, alternati a livelli argillosi e sabbiosi. Dalla profondità di 15.00 m e fino a 23.00m, si è intercettato un deposito limo sabbioso e argilloso grigio-azzurro,</b></p>

**ISTRUTTORIA PARERE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA**  
**Art. 18 delle NdA del PAI vigente**

	<p><i>con resti di fossili, ben consistente. Da 23.00 m a 25.00 m (fondo foro), è presente un livello arenaceo stratificato.</i></p> <p><b>Tomografia geoelettrica Tomo 1 (anno 2004)</b> - è stata raggiunta una profondità di circa 16 metri dal piano campagna e una lunghezza di 75 metri. La sezione evidenzia valori di resistività più bassi (50 – 300 ohm*m) nella parte superiore (nei primi 6 metri dal p.c.) del profilo, tali valori caratterizzano molto bene il terreno di copertura superficiale. Al centro del profilo (tra 6 e 11 metri dal p.c.) si individua un nucleo molto resistivo (oltre 2000 ohm*m) a testimoniare l'esistenza di litotipi più compatti. In profondità i valori di resistività scendono fino a valori di 600 – 1000 ohm*m, quindi i litotipi diventano meno compatti o comunque è ipotizzabile la presenza di litotipi saturi."</p> <p>Inoltre, è stata appositamente eseguita una prospezione sismica per fornire l'azione sismica di progetto e caratterizzare il suolo di fondazione. Il suolo di fondazione è stato attribuito a una categoria C.</p> <p>La profondità variabile dei depositi detritici è compresa tra 6 m e 11 m, dettaglio che porta il redattore a consigliare fondazioni di tipo indiretto.</p> <p><u>Si ritiene che il modello geologico del sottosuolo e la definizione dei parametri caratteristici dei terreni (tenuto in conto che per la parte detritica devono essere utilizzati i parametri residui) necessitino di una più dettagliata descrizione, nella modalità e nell'utilizzo dei dati disponibili.</u></p>
Verifiche di stabilità:	<p>Le verifiche di stabilità sono state eseguite lungo la sezione A-B la quale, seppur non lunga quanto l'intera area R2, è comunque orientata secondo le linee di massima pendenza e quindi sufficientemente rappresentativa. Sono state però determinate solo le superfici predefinite di rottura, senza ricerca automatica delle altre circolari. Tale scelta è giustificata in tal modo dal redattore: "...Per il calcolo si è adoperato il metodo di Bell che ha permesso di utilizzare superfici di scorrimento di forma poligonale adatte a ricostruire le probabili superfici di rottura nei diversi livelli litotecnici. Difatti, eccezion fatta per limitati casi di rottura del terreno in fronti di scavo o su pendii molto acclivi di limitata estensione, in cui le masse si mobilitano lungo superfici approssimabili ad archi di cerchio, le superfici di scivolamento hanno sempre forme poligonali...".</p>

**Osservazioni**

Verifica di compatibilità idrogeologica:	Idem come sopra.
--	------------------

**Osservazioni**

Progetto di bonifica dell'area:	Nella relazione geologica si fa menzione dei lavori di consolidamento del 2009, ma <u>non sono stati riportati gli interventi né fornita alcuna valutazione sull'attuale efficacia degli stessi in merito alla stabilità dell'area di progetto.</u>
---------------------------------	---

Valutazione complessiva: 05/07/2022

<p>L'istruttoria si è conclusa il 05/07/2022. La Commissione, visionata la documentazione e la scheda istruttoria, ha ritenuto necessari alcuni chiarimenti come di seguito riportato:</p> <p>a) Relazione esplicativa delle modalità per la definizione del modello geologico del sottosuolo (considerando che non risultano determinati i parametri di resistenza</p>
---

# ISTRUTTORIA PARERE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA

## Art. 18 delle NdA del PAI vigente

residua per i depositi in frana, come da NdA del PAI, scheda tecnica C, punto c.11 e scheda tecnica D, punto d.2) e dei parametri di resistenza al taglio delle unità litotecniche individuate, considerando i dati disponibili e/o da acquisire;

- b) Sezione litotecnica di riferimento, sulla base della massima pendenza e di quanto determinato al punto a);
- c) Elementi descrittivi in planimetria ed elaborati progettuali riguardanti gli interventi di consolidamento menzionati. Fornire valutazioni sull'efficacia di tali interventi anche in relazione alla stabilità attuale e futura del sito di progetto;
- d) Verifiche di stabilità, ai sensi delle menzionate schede tecniche C e D e normativa vigente in materia di costruzioni, sulla base di quanto chiesto ai punti precedenti.

Elaborati integrativi richiesti con nota prot.n:

18818/2022

del: 07/07/2022

Elaborati integrativi pervenuti al prot.n:

2797/2023

del: 31/01/2023

10) Integrazione – contiene Integrazione Relazione Geologica, Profilo Ante e Post, Piante Prospetti e Sezioni (23 gennaio 2023).

Verifica degli elaborati integrativi:

data: 28/02/2023

La Commissione, registrata assenza del dr. Marchese per motivi personali, attesa la tempistica in scadenza per formulare valutazioni in merito alla documentazione integrativa, in data 28/02/2023 valuta le integrazioni secondo il seguente schema:

- a) *Relazione esplicativa delle modalità per la definizione del modello geologico del sottosuolo (considerando che non risultano determinati i parametri di resistenza residua per i depositi in frana, come da NdA del PAI, scheda tecnica C, punto c.11 e scheda tecnica D, punto d.2) e dei parametri di resistenza al taglio delle unità litotecniche individuate, considerando i dati disponibili e/o da acquisire* – in merito al sondaggio pregresso S1, viene precisato che furono prelevati due campioni a 6 e 10 metri di profondità e non a 7.5 metri come erroneamente riportato nella schematizzazione della stratigrafia. Dalla stratigrafia dell'S2, si evince che anche la profondità di prelievo del campione è in realtà 7 metri e non 9 metri come evidenziato nella precedente relazione, ed è proprio da questo campione che sono stati ricavati i valori residui da utilizzare per le verifiche di stabilità;
- b) *Sezione litotecnica di riferimento, sulla base della massima pendenza e di quanto determinato al punto a)* – l'elaborato è stato prodotto e soddisfa le richieste effettuate;
- c) *Elementi descrittivi in planimetria ed elaborati progettuali riguardanti gli interventi di consolidamento menzionati. Fornire valutazioni sull'efficacia di tali interventi anche in relazione alla stabilità attuale e futura del sito di progetto* – in merito a tale punto, nella nota introduttiva della integrazione è scritto che "...si mette in evidenza che l'intervento riguarda la costruzione di una nuova cappella, per quanto riguarda le scelte progettuali, così come si evince dai profili allegati, si è scelto di incassare l'edificio di 2,60 m a monte e 1,50 m a valle, in modo da attestare il piano di posa ad un livello del terreno più accettabile; Questa scelta progettuale permette di migliorare sensibilmente i parametri della verifica di stabilità locale, in quanto le superfici di scivolamento sono obbligate a passare al di sotto del punto indicato con lettera A (sul profilo allegato), allungando sensibilmente la lunghezza delle possibili superfici di crisi. La stabilità generale del versante (così come già messo in evidenza nella relazione geologica integrativa allegata) non viene influenzata in quanto l'intervento è di piccolissima entità, inoltre, il peso del terreno asportato per realizzare il piano interrato va a compensare il peso della struttura da realizzare. La fondazione è stata prevista a platea, tale scelta permette di distribuire i pesi su una superficie più ampia in modo da ridurre i carichi unitari. Sarà eseguito un drenaggio per evitare ristagno di acqua al livello del piano di posa...". Sono state allegate piante, prospetti e sezioni;
- d) *Verifiche di stabilità, ai sensi delle menzionate schede tecniche C e D e normativa vigente in materia di costruzioni, sulla base di quanto chiesto ai punti precedenti* – sono state eseguite nuovamente le verifiche, mostrando come i risultati non cambino tra stato di fatto e stato

**ISTRUTTORIA PARERE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA**  
**Art. 18 delle Nda del PAI vigente**

futuro. Sono stati usati i parametri definiti nel rispondere al punto a) e verificate le superfici poligonali considerate le più critiche. Le analisi eseguite sono risultate soddisfatte. Alla luce di quanto sopra scritto, la Commissione ritiene possibile esprimere un parere favorevole sulla compatibilità dell'opera, prescrivendo che:

- prima dell'inizio dei lavori, sia confermata la stabilità in dettaglio dell'area di interesse progettuale, già emersa nelle verifiche a scala di pendio e sia verificata la funzionalità delle opere di contenimento e di tutte le opere di salvaguardia esistenti;
- durante le fasi operative di cantiere si provveda, con opportuni accorgimenti progettuali, a non generare condizioni di instabilità nelle aree limitrofe l'area di progetto, garantendo il mantenimento delle condizioni di stabilità dei luoghi ante-operam. In tale contesto, si dovrà garantire anche la corretta regimazione delle acque meteoriche e il loro convogliamento in idoneo recapito, nonché porre in atto ogni altro accorgimento (eventualmente anche mediante monitoraggi) utile alla tutela della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto.

**Proposta di parere finale (positivo/negativo) ed eventuali prescrizioni proposte:** data: 28/02/2023

Sulla base della progetto trasmesso e delle verifiche eseguite, la Commissione ritiene di poter esprimere **parere positivo** in merito al "Progetto per la costruzione di una cappella di famiglia sul lotto 79 del vecchio cimitero di Oppido Lucano (PZ) - PRATICA SUDE N° DNSMHL66H17G942I-30042020-1035", come richiesto dal sig. Di Nisi Michele attraverso SUDE del Comune di Oppido Lucano (PZ), prescrivendo che:

- prima dell'inizio dei lavori, sia confermata la stabilità in dettaglio dell'area di interesse progettuale, già emersa nelle verifiche a scala di pendio e sia verificata la funzionalità delle opere di contenimento e di tutte le opere di salvaguardia esistenti;
- durante le fasi operative di cantiere si provveda, con opportuni accorgimenti progettuali, a non generare condizioni di instabilità nelle aree limitrofe l'area di progetto, garantendo il mantenimento delle condizioni di stabilità dei luoghi ante-operam. In tale contesto, si dovrà garantire anche la corretta regimazione delle acque meteoriche e il loro convogliamento in idoneo recapito, nonché porre in atto ogni altro accorgimento (eventualmente anche mediante monitoraggi) utile alla tutela della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto.

La Commissione

Dr. Geol. Enzo D'Andrea



Ing. Francesco Bruno



Dr. Domenico Marchese

ASSENTE MOTIVI PERSONALI

